



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 2195

- VISTO il D.P.R. n. 382/80;
- VISTO l'art. 53 del D.L.vo. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6, comma 10;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- VISTO il "Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno" di cui al DR n. 9676 del 08.06.2009, come modificato dal DR n. 10235 del 30.09.2009 e dal DR n. 2484 del 09.07.2015;
- RITENUTO necessario di dover revisionare quest'ultimo Regolamento sulla base della normativa ordinaria sopravvenuta a riguardo ed anche tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione di questa Università, assunte rispettivamente in data 28.07.2017 e del 2.08.2017, con cui è stata approvata la proposta di modifica al succitato testo regolamentare;
- VISTO il "Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori" emanato con D.R. n. 2635 del 4.9.2017;
- CONSIDERATA la necessità di adeguare il suddetto Regolamento alle novità normative introdotte all'art. 6 della L. 240/2010, dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 24.04.2024 e dal Consiglio di amministrazione in data 29.04.2024 con cui è stata approvata la modifica al succitato testo regolamentare proposta dalla Commissione per l'adeguamento normativo.

DECRETA

1. Per quanto in premessa è emanato il nuovo "*Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori*", il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. È abrogato il "*Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori*", di cui al D.R. n. 2635 del 04/09/2017.
Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 06.06.2024

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI**Art. 1****Ambito di applicazione**

1. Nel dare attuazione agli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 382/1980, all'art. 53 del D.Lgs 165/2001, all'art. 6 della Legge 240/2010 e nel rispetto dei principi della Legge 190/2012 e s.m.e i., del D.L.vo 31.12.2012 n. 235, dei D.L.vi n. 33/2013, n.39/2013, n. 175/2016, e del D.L.vo 75/2016, il presente regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università), prevedendo quelli non compatibili con il proprio status, quelli soggetti ad autorizzazione e quelli liberamente esercitabili con la mera comunicazione.
2. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.
3. Il presente regolamento si applica ai docenti a tempo definito limitatamente agli articoli 2, 11 primo comma e 12. Esso non si applica al personale che presta servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., limitatamente allo svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e disciplinate da apposita normativa.
4. Gli incarichi di cui all'art. 1, che riguardino attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario in convenzione con il S.S.N. o che riguardino attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale, sono invece disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2**Personale con regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito - Attività incompatibili**

1. A tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali
 - a) Attività in conflitto di interessi assoluto e rilevante: 1) assunzione di patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia controparte o controinteressata l'Università o Ente controllato dall'Ateneo. In tale ipotesi, è vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte. 2) la prestazione di attività di consulenza o di collaborazione occasionale o a carattere continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società;
 - b) esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. E' consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
 - c) esercizio del commercio e dell'industria, ad eccezione delle spin off o start up universitarie, secondo le modalità e la disciplina prevista dal vigente Regolamento di Ateneo, fermi restando

le incompatibilità con le cariche accademiche di cui al D.M. 168/2011 ed il divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'Ateneo;

- d) la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice;
- e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- f) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;
- g) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro; è fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
- h) attività a favore di enti o aziende fornitori di lavori, beni o servizi per l'Università, relativamente ai docenti e ricercatori delle strutture (Dipartimenti di didattica e di ricerca, centri, etc.) che abbiano partecipato, nell'ultimo quinquennio, a qualunque titolo, all'individuazione di detti fornitori o che abbiano fatto parte, per lo stesso periodo, di commissioni di gara per l'affidamento di dette forniture;
- i) attività che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali.
- j) attività e gli incarichi che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio.

Art.3

Attività incompatibili per il personale con regime di impegno a tempo pieno

1. Al personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità.

Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali (ad eccezione dell'iscrizione negli elenchi speciali degli albi degli ordini professionali), nonché, fatte salve le attività di cui all'art. 4, comma 2, il possesso di partita IVA. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la normativa in materia di cui al d.lgs. n. 517/1999.

Agli stessi docenti e ricercatore è fatto divieto di partecipare con cariche gestionali e/o con compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.) in società aventi fini di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi a prevalente partecipazione pubblica e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010 e la partecipazione a società con caratteristiche di spin off o di start up universitari con le modalità previste dalla lett. c) del presente articolo;

2. Al predetto personale è altresì fatto divieto di svolgere, in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'Università di appartenenza, le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 **ed all'art. 45, comma 2 del d.lgs. 36/2023.**

3. Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurino invece un impegno continuativo con le caratteristiche dell'abitudine e professionalità; ovvero configurino un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. Si considerano tali, in ogni caso, gli incarichi che determinano un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 250 ore. In tali casi, è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del docente in posizione di aspettativa non retribuita ovvero nel regime a tempo definito.

4. Si presume in ogni caso di durata annuale pari ad almeno 50 ore, ciascun incarico di durata anche pluriennale che preveda la partecipazione ad organi di amministrazione, controllo e valutazione di società, enti o istituzioni, pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto, ove autorizzato, all'art. 5 lett. e);

5. Indipendentemente dal raggiungimento del monte ore annuo di cui al comma 3, al personale di cui al presente articolo non è consentita, in ogni caso, l'assunzione di un numero di incarichi, per i quali è obbligatoria l'autorizzazione dell'Università, superiore a **cinque** da svolgersi nel corso dell'anno solare. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma, tale limite non si applica per gli incarichi di natura istantanea o giornaliera ancorché soggetti a autorizzazione.

Art. 4

Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con l'Università.

Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, sia a titolo gratuito che con retribuzione, le seguenti attività:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi gratuiti o per i quali é corrisposto il solo rimborso delle spese documentate
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore é posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
- h) attività di valutazione e di referaggio accademici;
- i) lezioni e seminari di carattere occasionale
- j) attività di collaborazione e ricerca scientifica;
- k) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- l) le attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- m) la partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché la partecipazione a commissioni di concorso o di esame;
- n) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria
- o) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
- p) espletamento di funzioni di commissario ad acta nominato dall'autorità giudiziaria
- q) la partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
- r) attività e cariche non verticistiche presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno.

3. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere dalla a) alla h) e alla lett. k), i docenti e i ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, entro di norma 15 giorni dal conferimento, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Rettore, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale istituzionale telematico dell'Università, affinché il Rettore possa valutare il corretto inquadramento della loro attività tra quelle liberamente esercitabili e l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di violazione normativa.

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art.5 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di Governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

Art. 5 Incarichi extraistituzionali soggetti ad autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto del limite massimo retributivo cumulativo complessivo annuo stabilito nel DPCM 23.3.2012.

Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

2. Tali attività devono intendersi liberamente esercitabili nel limite di **cinque** incarichi di durata da svolgersi nell'anno solare e nel limite di complessivo delle 250 ore annue. Lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti, a tale titolo, da soggetti pubblici o privati, al medesimo docente o ricercatore, potrà invece essere autorizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Università, con le modalità previste dall'art. 1, comma 13, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e dal vigente Regolamento in materia di Ateneo, ovvero nella forma di conto terzi ovvero nel caso di opzione per il regime a tempo definito.

3. In particolare, possono essere svolti, previa autorizzazione:

- a. attività di consulenza tecnica eventualmente anche nella forma di pareri;
- b. gli incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
- c. la partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- d. gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;
- e. gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri;
- f. incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del D.P.R. 105/2016, ferme restando le incompatibilità già previste all'art. 51, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo;
- g. incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- h. incarichi in enti, società, associazioni, consorzi e fondazioni senza fini di lucro o controllate o partecipate dall'Università, nei casi in cui la nomina sia stata proposta da soggetto diverso dall'Università stessa;
- i. incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- j. incarichi di amministratore indipendente presso enti e società con scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore

indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;

- k. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il docente o il ricercatore è posto per espressa disposizione di legge in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; sub-commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- l. incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;**
- m. incarichi di interprete e traduttore;
- n. ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo ed ai sensi di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, con specifico riferimento all'attività di consulenza, quest'ultima va intesa nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6

Richiesta per il rilascio di autorizzazione per incarichi extraistituzionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico ovvero il docente o ricercatore interessato è tenuto a presentare al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività oggetto della richiesta, apposita istanza documentata dalla quale risulti:

- a) il soggetto che propone l'incarico;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la natura, il carattere e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- d) la durata oraria ed il compenso, previsti o presunti dell'incarico;
- e) se stia svolgendo altri incarichi rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 5 del presente Regolamento nel corso dell'anno in cui chiede l'autorizzazione, con relativa indicazione di ciascuno di essi;
- f) che l'incarico di cui chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente, sia svolto in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e seguenti del presente Regolamento;
- g) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e con l'impegno a svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;
- h) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e che l'attività sarà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università.
- i) tempi e modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
- j) di non essere titolari di partita IVA

2. La richiesta di autorizzazione va ripetuta nel caso in cui l'interessato che ne sia già in possesso transiti in un altro dei ruoli di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singolo incarico deve essere redatta su apposito modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo e deve essere inviata al Rettore e al Direttore del Dipartimento preliminarmente all'accettazione ed avvio dell'incarico.
4. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.

Art. 7

Commissione per le autorizzazioni

1. Il Rettore valuta le istanze, ai fini della concessione delle autorizzazioni, avvalendosi di un'apposita Commissione, composta da tre docenti di ruolo, nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, I componenti della Commissione devono appartenere ad aree scientifico-disciplinari diverse; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. La Commissione può riunirsi anche per via telematica.
3. La Commissione formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Qualora uno dei componenti abbia a sua volta presentato istanza, sulla valutazione della medesima è sostituito in Commissione dal Decano del Dipartimento di afferenza.
5. Sulle richieste avanzate dal Rettore, la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Criteri per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 7 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
 - a) non configuri attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
 - b) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio dell'Ateneo;
 - d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
 - e) sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali.
 - f) sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.
 - g) non comporti il superamento del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione

Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica e eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 9 Procedure per l'autorizzazione

1. La Commissione per le autorizzazioni può richiedere, ove lo reputi opportuno, al Direttore del Dipartimento un parere, non vincolante, circa la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso. Ove il richiedente sia il Direttore del Dipartimento, il parere può essere richiesto al Decano.

Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso.

2. Inoltre, la Commissione, laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.

3. La valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa tempestivamente dal Presidente della Commissione stessa al Rettore per l'emanazione del relativo provvedimento.

Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.

6. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal professore o ricercatore richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8.

7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 10 Reclami

1. Ferma restando l'impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Senato Accademico, che si pronuncia nella prima seduta utile.

Articolo 11 Controlli e sanzioni

1. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

2. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, L. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.
3. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7,8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a segnalare al Rettore i casi di incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.
6. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 12

Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.
2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale che lo adotta.
2. **Le disposizioni del presente Regolamento troveranno applicazione a partire dall'anno solare in corso.**